



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 3

N.B. I resoconti stenografici delle sedute di ciascuna indagine conoscitiva seguono una numerazione indipendente.

2^a COMMISSIONE PERMANENTE (Giustizia)

**INDAGINE CONOSCITIVA SULLE PROBLEMATICHE
CONNESSE ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE
DEI MAGISTRATI**

304^a seduta: martedì 3 aprile 2012

Presidenza del presidente BERSELLI

I N D I C E**Audizione dell'Associazione nazionale magistrati**

* PRESIDENTE	Pag. 3, 5, 6 e passim	SABELLI	Pag. 3
BRUNO (<i>Per il Terzo Polo:ApI-FLI</i>)	11		
* CALIENDO (<i>PdL</i>)	7		
D'AMBROSIO (<i>PD</i>)	10, 11		
DELLA MONICA (<i>PD</i>)	6, 10		
GIOVANARDI (<i>PdL</i>)	9, 10		
LI GOTTI (<i>IdV</i>)	10, 11		
LONGO (<i>PdL</i>)	6, 7		
MARITATI (<i>PD</i>)	9, 10		

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale (Grande Sud-Sì Sindaci-Popolari d'Italia Domani-Il Buongoverno-Fare Italia): CN:GS-SI-PID-IB-FI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLI): Per il Terzo Polo:ApI-FLI; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano, Partito Socialista Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-P.R.I.

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per l'Associazione nazionale magistrati, il dottor Rodolfo Sabelli, presidente; la dottoressa Anna Canepa, vice presidente; il dottor Maurizio Carbone, segretario generale; la dottoressa Rosa Polito, addetto stampa.

I lavori hanno inizio alle ore 15,05.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione dell'Associazione nazionale magistrati

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'indagine conoscitiva sulle problematiche connesse alla responsabilità civile dei magistrati, sospesa nella seduta del 27 marzo scorso.

Comunico che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione radiofonica e che la Presidenza del Senato ha preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Se non si fanno osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

È oggi in programma l'audizione dell'Associazione nazionale magistrati. Do il benvenuto al dottor Rodolfo Sabelli, neopresidente dell'Associazione, complimentandomi per la sua elezione. A lui rivolgo gli auguri di buon lavoro, auspicando una futura proficua collaborazione. Saluto altresì la dottoressa Anna Canepa, vice presidente dell'ANM, il dottor Maurizio Carbone, segretario generale e la dottoressa Rosa Polito, addetto stampa.

Cedo quindi la parola al presidente Sabelli, affinché possa svolgere la sua relazione preliminare.

SABELLI. Ringrazio anzitutto la Commissione per la cortesia manifestata nel disporre una seconda audizione dell'Associazione a seguito dell'insediamento della nuova giunta. Approfitto dell'occasione per esprimere altresì il nostro rispetto non formale nei confronti del Senato e dell'istituzione parlamentare.

La materia della responsabilità civile dei magistrati, come ben sapete, è complessa. Si tratta di un tema sul quale il comitato direttivo centrale dell'Associazione, nelle more della formazione della nuova giunta, ha già formulato delle osservazioni, sintetizzate in un documento che è stato presentato alla Commissione. Gli argomenti che oggi tratterò sono illustrati in tale documento, ragion per cui mi limiterò a richiamare alcuni punti in modo molto schematico.

Il primo aspetto che ci vede critici concerne l'azione diretta, che a nostro avviso costituisce un *vulnus* per l'indipendenza e per l'imparzialità del giudice. Noi crediamo infatti che si debba considerare l'assoluta particolarità della funzione giurisdizionale rispetto ad altre attività della pubblica amministrazione. L'introduzione di un'azione diretta nei confronti del magistrato vedrebbe compromessi quei principi irrinunciabili di indipendenza e imparzialità.

Un magistrato soggetto ad azione diretta della parte che sta giudicando non sarebbe più libero di giudicare senza condizionamenti perché, indipendentemente dell'esito dell'azione diretta, l'esistenza stessa di un numero potenzialmente illimitato di cause contro di lui ne condizionerebbe la libertà. Sappiamo che su questa materia sono intervenute alcune decisioni della Corte di giustizia europea, in particolare ve ne sono tre, la più recente delle quali è del novembre 2011. Tuttavia, devo osservare che in tutte queste decisioni della Corte si fa riferimento alla responsabilità dello Stato, mai alla responsabilità, tanto meno diretta, del magistrato. Vorrei altresì richiamare la raccomandazione del Comitato dei Ministri agli Stati membri sui giudici n. 12 del 2010, anch'essa citata nel documento dell'Associazione nazionale magistrati già elaborato e prodotto alla Commissione, in cui si affrontano molti aspetti legati all'indipendenza del magistrato sotto il profilo dell'indipendenza sia interna sia esterna. In particolare, tale raccomandazione ha escluso l'ammissibilità di qualsiasi forma di responsabilità civile diretta del giudice, affermando il diverso principio secondo cui «soltanto lo Stato» – e lo sottolineo – «ove abbia dovuto concedere una riparazione, può richiedere l'accertamento di una responsabilità civile del giudice attraverso un'azione innanzi ad un tribunale».

Passo a considerare un ulteriore aspetto legato all'articolo 2 della legge n. 117 del 1988. La soppressione da un lato della clausola di salvaguardia e dall'altro l'introduzione dell'ipotesi della manifesta violazione del diritto a nostro parere comportano rischi. Infatti, l'espressione «manifesta violazione del diritto» è generica, ragion per cui di fatto può portare ad una dilatazione dei casi di responsabilità fino ad includere potenzialmente i casi di colpa lieve, ovvero interpretazioni del diritto semplicemente non conformi ai precedenti, e persino casi di mera responsabilità oggettiva. D'altra parte, si prevede la possibilità di un'azione civile «immediata», cioè in corso di giudizio, ovvero la possibilità per la parte di esercitare immediatamente l'azione risarcitoria. Questo, a nostro avviso, determina due conseguenze gravi sul piano processuale. La prima è l'estromissione dal giudizio del magistrato sgradito alla parte; magistrato che, a seguito dell'azione civile, avrebbe l'obbligo di astenersi, evidentemente per l'impossibilità dello stesso di continuare a giudicare colui che in quel momento è la sua controparte in un'azione civile. La seconda conseguenza è che, attraverso l'azione civile in corso di causa, si determinerebbe una sorta di duplicazione del giudizio pendente, in quanto il giudizio che nasce dall'azione civile diretta immediata avrebbe sostanzialmente

ad oggetto la valutazione della correttezza dell'operato del magistrato nel momento in cui sta giudicando.

Noi prendiamo atto del contenuto delle decisioni della Corte di giustizia europea, alle quali facevo prima riferimento, e riteniamo pertanto che l'intervento legislativo che accogliesse le indicazioni che provengono dalla Corte in relazione alla responsabilità dello Stato andrebbe collocato nell'ambito di questo tipo di responsabilità, ovvero nei confronti dello Stato – e non del magistrato attraverso un'azione diretta – per violazione del diritto dell'Unione. Questi infatti sono i termini in cui si è espressa la Corte di giustizia.

In aggiunta alle osservazioni già formulate dall'Associazione nazionale magistrati, vorrei concludere con un'ultima considerazione relativa all'attuale «filtro» di ammissibilità. Infatti, come voi sapete, attualmente l'azione nei confronti dello Stato è soggetta a questo filtro. Una delle critiche ed uno dei rilievi che sono stati mossi al filtro di ammissibilità è che di fatto esso, se non ha reso impossibile, certamente ha limitato enormemente i casi di azione civile nei confronti dello Stato. Al riguardo, mi limito ad osservare questo: l'azione civile per potenziali danni derivanti dall'esercizio della funzione giurisdizionale è, come dicevo all'inizio, uno strumento in sé potenzialmente pericoloso perché si presta ad usi strumentali. Quindi la previsione di un qualche strumento di dissuasione, che cioè prevenga l'uso o, per meglio dire, l'abuso di simili azioni civili, noi crediamo che sia una previsione assolutamente opportuna. Questo o altro simile strumento dissuasivo, nella prospettiva non di un'azione diretta, ma di un'azione verso lo Stato, con eventuale rivalsa nei confronti del magistrato in caso di condanna, è uno strumento a tutela dello Stato; esso cioè garantisce lo Stato da liti temerarie, da un uso strumentale dell'azione civile e dal proliferare di cause palesemente infondate. È uno strumento di tutela contro il rischio di liti temerarie.

Credo di aver esaurito gli argomenti; mi riporto alle osservazioni formulate (erano discorsive e più elaborate) e mi riporto per il resto al documento che abbiamo già presentato, ringraziando la Commissione per l'attenzione.

PRESIDENTE. Grazie a lei, presidente Sabelli. Effettivamente, noi avevamo già ascoltato i medesimi argomenti in occasione della precedente audizione dell'Associazione nazionale magistrati. Il motivo dell'odierno incontro era quello di presentarla alla Commissione, o almeno a coloro che ancora non la conoscevano, per ribadire i concetti che lei ha espresso. Tutte le associazioni audite finora si sono dichiarate contrarie all'introduzione della responsabilità diretta del magistrato, ad eccezione dell'Organismo unitario dell'Avvocatura e dell'Unione nazionale delle camere civili, che si sono dichiarati a favore dell'introduzione della responsabilità diretta.

I punti che lei ha toccato sono i punti veri. Resta però una considerazione: con il filtro, così com'è stato congegnato dalla legge che è seguita al *referendum*, abbiamo avuto soltanto quattro casi di condanna.

Quindi il sistema non funziona. Lasciamo perdere la polemica, le contraddizioni e i contrasti che ci sono sulla responsabilità diretta; resta però il fatto che in 25 anni – pur riconoscendo che i magistrati sono particolarmente virtuosi e preparati – quattro casi soltanto di pronunce di condanna sembrano obiettivamente un po' troppo pochi. Credo pertanto che, a prescindere da ogni altra considerazione, si impongano degli interventi correttivi, perché il filtro, così com'è, diventa uno strumento che mal si presta ad un giusto riconoscimento delle pretese del cittadino che ritenga di essere stato danneggiato.

DELLA MONICA (PD). Il presidente Sabelli ha sostanzialmente ribadito quanto già ampiamente dibattuto nella precedente audizione, puntualizzando alcuni aspetti, come la necessità di dare seguito alla procedura di infrazione, con un rimedio consistente nel consentire l'azione contro lo Stato nel caso di violazione del diritto europeo. Mi sembra che questo sia un punto assodato.

Mi vorrei agganciare, signor Presidente, a quanto lei diceva e a quello che nel corso delle audizioni abbiamo sentito più volte ripetere. Abbiamo delle statistiche e dei dati certi? Io sinceramente li ho cercati dovunque, ma non li ho trovati (sarà sicuramente un mio difetto). Possiamo ottenere dei dati da qualcuno? Una cosa infatti è che su 600 azioni 400 vengano dichiarate ammissibili, per arrivare poi, per ragioni diverse, ad un certo numero ridotto; altra cosa è se c'è un numero superiore, per cui la percentuale si abbassa. Se non abbiamo dei dati, su cosa stiamo ragionando? Oltretutto c'è anche la prospettiva di un'eventuale modifica della legge Vassalli, modifica che mi pare di capire venga richiesta almeno dall'80 per cento degli interlocutori come fatto a sé, rispetto all'adeguamento che lo Stato deve fare per il rispetto del diritto europeo. Questi dati qualcuno li ha e ce li può fornire? Io onestamente non so da dove siano stati ricavati. Avrei piacere di averli, in modo da rendermi conto se c'è un'analisi rispetto a questa situazione. Noi diciamo che su 400 casi solo quattro sono andati avanti; però io non so da dove sia venuto fuori questo numero che, probabilmente in buona fede, tutti ripetiamo.

PRESIDENTE. Possiamo chiedere questi dati al Ministero. La sua richiesta è ragionevole, senatrice Della Monica; sono numeri che abbiamo letto tutti, ma mi sembra opportuno che la fonte venga indicata.

LONGO (Pdl). Presidente Sabelli, premesso che lei ha ribadito in questa sede quanto già era stato fatto precedentemente, vorrei sapere se di questa proposta di legge qualcosa sia salvabile, secondo la vostra prospettiva, oppure se essa debba essere respinta totalmente (*quieta non movere* e lasciamo tutto come sta).

PRESIDENTE. L'articolo 25 va preso e buttato via oppure si può salvare qualcosa?

LONGO (*PdL*). Vorrei avanzare alcune osservazioni metodologiche. L'uso strumentale appartiene alla cultura in sede civile e anche in sede penale (quando si parla di reati perseguibili a querela). Lei ha espresso un'opinione secondo la quale il giudice che venisse fatto oggetto di una richiesta di risarcimento, anche in corso di causa, potrebbe rimanere privo della sua indipendenza e della sua imparzialità. Tuttavia ci sono già degli istituti della procedura penale, per quanto io conosco, piuttosto pesanti sotto questo profilo, ma che non danno questo risultato. Penso alla ricusazione: un giudice ricusato non si è mai mosso di un centimetro ed ha aspettato che la ricusazione avesse la sua strada. Non ho memoria che un giudice ricusato abbia chiesto di astenersi perché ricusato, cosa che avrebbe potuto fare; se mai l'ha fatto, non ho memoria che qualche presidente di tribunale abbia accolto la richiesta. C'è l'atto abnorme; qui ci si può immediatamente rivolgere, ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione, all'attenzione della Cassazione. L'atto abnorme, una volta che venga ritenuto tale, è per definizione una manifesta violazione del diritto processuale o sostanziale (in casi ambigui). Questi sono meccanismi già rodati, che non hanno mai fatto paura ai magistrati, i quali non dovrebbero aver paura di un'azione (discuteremo poi se diretta o di rivalsa).

Un'altra cosa che mi ha un po' stupito è stata quando ho sentito dire che bisogna porre dei filtri in difesa dello Stato. Ma lo Stato sono i cittadini; non è che c'è uno Stato etico, come c'era una volta, malauguratamente, a destra o a sinistra. La nostra Costituzione, per quanto ne so, dovrebbe consentire l'esercizio dell'azione civile senza troppi filtri, pur considerando sempre l'assoluta peculiarità di questa attività della magistratura nel suo complesso. Ho sempre sostenuto che i magistrati non lavorano, ma si manifestano, e sotto questo «usbergo» certamente l'attenzione deve essere molto acuta.

CALIENDO (*PdL*). Signor Presidente, l'Associazione nazionale magistrati anche oggi ribadisce che la Corte di giustizia dell'Unione europea con le sue sentenze ha affermato la responsabilità esclusiva dello Stato. Ritengo che su questo non vi sia dubbio: la stessa proposta di modifica approvata ora dalla Camera dei deputati fu già presentata due anni fa all'interno di altra legge comunitaria (ero allora Sottosegretario e ricordo che esaminammo la questione).

Non va presa in esame solo la questione sollevata dalla senatrice Della Monica sui numeri relativi all'attuazione della legge n. 117 del 1988, rispetto ai quali anch'io non mi ritrovo, perché secondo me non c'è quel rapporto di quattro a 400. Ricollegandomi a quanto diceva il senatore Longo, negli anni Ottanta a Milano vi fu un'iniziativa giudiziaria diretta nei confronti dell'allora procuratore della Repubblica (Gerardo D'Ambrosio era ancora procuratore aggiunto), del procuratore generale e dei sostituti, proprio per tentare di instaurare un sistema di esclusione dei giudici, ma di fatto si arrivò a quella giurisprudenza sull'inammissibilità per cui la situazione si è risolta. Tuttavia mi preoccupa non tanto per il profilo della responsabilità diretta – rispetto alla quale ritengo che una

riflessione collettiva ci porterà a qualche rivisitazione –, quanto piuttosto per il non riuscire a comprendere qual è l'opposizione alla «violazione manifesta del diritto», atteso che essa viene correttamente specificata al comma *3-bis*; diversamente, infatti, avrebbe ragione il presidente Sabelli nel sostenere che l'imputazione di responsabilità sarebbe talmente generica da non garantire né i giudici né lo Stato. Da un lato, è certa la tipizzazione della responsabilità in riferimento al diritto comunitario: si identifica cioè senza dubbio l'aver ignorato da parte del giudice italiano la disciplina comunitaria, il non aver sollevato la questione pregiudiziale (non è detto che il giudice di ultima istanza sia la Cassazione, perché può essere un giudice di un provvedimento non ricorribile, dal momento che non tutti i provvedimenti lo sono). Dall'altro lato però c'è una genericità nella definizione delle fattispecie rilevanti ai fini della violazione del diritto interno. Il senatore Longo ha fatto riferimento al provvedimento abnorme, categoria contemplata nel diritto processuale penale e ritenuta suscettibile di contestazione nell'ambito del procedimento disciplinare del CSM; in particolare, mentre per il processo penale vi è la categoria penalistica o processualistica per la quale si può ricorrere anche in Cassazione, per quanto riguarda il procedimento disciplinare vi è una specifica elencazione del provvedimento abnorme. Di fronte al giudice che eventualmente dia un'interpretazione completamente abnorme (non devo specificare, perché si tratta delle categorie che abbiamo tutti utilizzato nel fare le sentenze disciplinari) si applica la seguente categoria: nessuno contesta l'ipotesi in cui il giudice che abbia citato il conforme orientamento della Corte di cassazione e sia però arrivato a una decisione difforme; tuttavia, se ignora e non tiene proprio conto di elementi palesemente esistenti o inesistenti, la Corte ha sempre ritenuto quel provvedimento abnorme e sanzionabile disciplinarmente. Questo peraltro è uno degli esempi riportati nella sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Mi domando quindi se non sia opportuna un'attenta riflessione sul comma *3-bis* in merito all'individuazione di comportamenti che possono verificarsi quando un magistrato, per esempio in un provvedimento non ricorribile, fa affermazioni non documentate; tali comportamenti sono al di fuori di questa categoria e possono essere ricompresi nell'altra fattispecie, ovvero nell'aver affermato qualcosa che non esiste o l'esistenza di cose inesistenti, il che è già disciplinato. Tuttavia, in relazione al fatto che l'ipotesi dell'errore di diritto deve essere supportata dall'elemento psicologico della colpa grave o della colpa lieve, è evidente come la tesi del senatore Longo e la mia sul provvedimento abnorme o disciplinare si riferiscano alla colpa grave e non a quella lieve.

Da ultimo, credo vada mantenuta la previsione di arrivare quantomeno a un provvedimento giurisdizionale non ricorribile o definitorio del procedimento perché si possa dare luogo a giudizio di responsabilità. È evidente che nel nostro Paese il collegamento tra responsabilità dello Stato e responsabilità del giudice è voluto, perché non ci dimentichiamo che secondo l'articolo 28 della Costituzione il magistrato, per la nostra tradizione napoleonica, è un funzionario pubblico e quindi avrebbe dovuto

essere sottoposto alla stessa disciplina di responsabilità dei funzionari pubblici; con la legge n. 117 del 1988, dopo il *referendum*, si è scelta questa disciplina differenziata, che però unisce in modo indissolubile la responsabilità dello Stato a quella del giudice. Se non fosse così dovremmo avere una responsabilità di tipo diverso che non mi auguro per la magistratura italiana.

MARITATI (PD). Signor Presidente, prima di formulare la mia domanda vorrei far notare che lei ha citato il parere dell'Unione nazionale delle camere civili in maniera parzialmente difforme. È probabile che io sbagli, ma ricordo che, dopo un discorso abbastanza articolato e dal mio punto di vista a tratti poco chiaro del loro rappresentante, si concluse con la possibilità di una responsabilità diretta del magistrato, ma a procedimento esaurito.

PRESIDENTE. Esattamente. Sia l'Organismo unitario dell'avvocatura (OUA) che l'Unione nazionale delle camere civili hanno precisato come l'azione diretta nei confronti del magistrato fosse proponibile solo a provvedimento definitivo.

MARITATI (PD). Desidero formulare una domanda che ho già rivolto all'Unione nazionale delle camere penali, senza però ricevere risposta. Io trovo una certa difficoltà nell'immaginare un'evidente violazione di legge o un provvedimento abnorme che non rientri nella colpa grave, pertanto vorrei conoscere la vostra opinione in materia.

Da ultimo, vorrei fare una notazione che mi sembra doverosa: mi chiedo cosa avremmo risposto noi se uno dei nostri ospiti avesse detto che noi parlamentari non lavoriamo e ci facciamo «usbergo» delle nostre prerogative.

GIOVANARDI (PdL). Dottor Sabelli, le pongo la stessa domanda che nella precedente seduta ho rivolto al dottor Lupo, il quale amabilmente si è avvalso della facoltà di non rispondere (diciamo che su questa precisa domanda ha un po' divagato).

Il nostro è un ordinamento nel quale esistono professioni ad alto rischio e per le quali sono richieste determinate competenze ed etica: i medici, ad esempio, operano secondo scienza e coscienza. Basti pensare ai chirurghi, che si trovano ad operare anche traumi improvvisi e se sbagliano – parlo sempre di colpa grave o dolo, in questo caso – rispondono delle loro azioni perché ne va della vita del paziente; sono in prima linea per tutelare la vita delle persone.

Al dottor Lupo, che è anche presidente della magistratura militare, ho ricordato che i nostri militari di Nassiriya sono stati sottoposti ad un procedimento per valutare *a posteriori* se durante la battaglia, quando gli sparavano addosso, il loro comportamento fosse tale da garantire il rispetto delle regole di ingaggio. Abbiamo professionisti, ingegneri e grandi geologi, sotto processo a L'Aquila con l'accusa di non aver previsto il terre-

moto: persone che hanno una importante qualifica professionale. Allora, vorrei che mi si spiegasse perché l'autonomia e l'indipendenza dei giudici debbano essere valutate in modo diverso rispetto alla scienza e coscienza dei medici o al comportamento di quei funzionari dello Stato che devono presiedere alla sicurezza pubblica. D'altra parte, non capisco perché i magistrati non possano essere chiamati a rispondere per dolo e colpa grave, che sono comportamenti di cui una persona risponde quando evidentemente viola dolosamente o colposamente con la sua condotta le regole, al pari di ogni altra categoria di professionisti, alcuni dei quali rischiano molto più dei magistrati.

D'AMBROSIO. Così hanno finito...

GIOVANARDI (*PdL*). Cosa c'entra? Lo stesso discorso vale per i medici, ma un medico non si tira indietro davanti ad un paziente che sta male; così come il militare non volta le spalle né tanto meno il carabiniere si sottrae al suo dovere davanti ad una rapina perché c'è il rischio di un conflitto a fuoco: accetta il rischio e non fa finta di niente.

MARITATI (*PD*). Anche per i professori è previsto un regime differenziato di responsabilità, e nessuno mai ha scatenato la guerra santa per questo.

DELLA MONICA (*PD*). Signor Presidente, dal momento che questo tipo di responsabilità coinvolge qualsiasi giudice dello Stato – ordinario, amministrativo, contabile, onorario, tributario – vorrei chiedere al Presidente insediato se i giudici appartenenti alle varie giurisdizioni abbiano espresso una posizione comune in una sede congiunta, analogamente a quanto avviene per gli avvocati nelle riunioni del Consiglio nazionale forense.

LI GOTTI (*IdV*). Signor Presidente, io parto dal presupposto che non riesco ad assimilare l'esercizio delle funzioni giurisdizionali alle attività svolte da altre categorie professionali – tutte a rischio, sicuramente, quelle citate – non fosse altro perché le sentenze di un giudice non devono convincere ma decidere. La decisione giurisdizionale infatti dà sempre ragione a una parte, rigettando, per converso, le pretese dell'altra; quindi, nel sistema giudiziario la contrapposizione delle parti è fisiologica e la decisione finale accontenterà l'una parte e scontenterà l'altra. È necessario che questa peculiarità della funzione del giudicare sia sottratta ad inutili giudizi. Tuttavia, indubbiamente ci si rende anche conto che esiste un problema che forse non siamo in grado di risolvere, perché siamo condizionati da numeri, che potrebbero invece dimostrarci il contrario.

Mi chiedo se analogamente a quanto già avvenuto con riferimento al giudizio di revisione, che ha molto ristretto lo spazio del giudizio di inammissibilità – tanto è vero che ormai il giudizio di revisione si può fare sempre, non esiste più il giudicato penale – possano essere meglio definiti

i confini dell'intervento del giudice ai fini della delibazione sull'ammissibilità dell'azione risarcitoria.

Vorrei poi porle una domanda, che probabilmente ha già trovato risposta, ovvero se sia stata compiuta una riflessione sui rapporti tra l'istituto della mediazione obbligatoria e il giudizio di ammissibilità. Vorrei capire in quale momento deve cadere la valutazione di ammissibilità o meno della domanda, se nella fase che precede la mediazione o nella fase successiva.

PRESIDENTE. Si spieghi meglio.

LI GOTTI (*IdV*). Ammettiamo che si avvii la procedura di mediazione e che non si raggiunga l'accordo; collochiamo l'istituto dell'ammissibilità in una fase che precede comunque l'introduzione di una fase precontenziosa? Le chiedo se si può incidere, e in che misura, su una definizione più puntuale e più restrittiva – diciamo celosamente – dell'istituto dell'ammissibilità, e se tale istituto debba abbracciare anche la fase che precede il contenzioso giudiziario.

D'AMBROSIO (*PD*). Signor Presidente, vorrei fare solamente qualche osservazione più che porre quesiti. Il senatore Giovanardi insiste su quella domanda già posta al presidente Lupo, ma evidentemente ignora che la responsabilità diretta dei medici, piuttosto che degli ingegneri e di tutti gli altri professionisti è prevista in tutti gli Stati europei più progrediti, laddove mai in nessuno di questi Stati si prevede una responsabilità diretta del giudice. Evidentemente ci deve essere una ragione; chiedo al collega Giovanardi di chiederselo. Probabilmente egli ne fa una questione corporativa. Io credo che il fatto corporativo in questa occasione non ci sia proprio: qua si tratta di rispettare i cittadini che chiedono giustizia e di vedere se la decisione del giudice può essere influenzata negativamente dal fatto di dover rispondere, probabilmente anche subito dopo, perché la legge non prevede che sia esaurito tutto il corso del giudizio. Evidentemente, se sono stati stabiliti da sempre i vari gradi di giudizio, è proprio perché il giudice può sbagliare. Questo è evidente, tant'è vero – lo sappiamo tutti – che le leggi sono talmente tante che è possibile che ne sfugga una, non solo ai magistrati, ma anche agli avvocati. D'altra parte, la responsabilità del giudice non viene meno se una legge è sfuggita anche all'avvocato; così almeno mi sembra di capire dall'articolo 25 del disegno di legge. Sono delle riflessioni che bisogna fare. Se ne fa una questione corporativa, ma la questione corporativa non c'entra niente; è il cittadino che va a chiedere giustizia e che potrebbe vedere messa in pericolo la propria giustizia (specialmente il cittadino più debole) dal fatto che si inserisca una previsione quale quella dell'articolo 25, che – ripeto – non esiste in nessun altro stato civile al mondo.

BRUNO (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*). Presidente Sabelli, le auguro di cuore le migliori fortune per il delicato ruolo che lei ha assunto, comples-

sivamente per il Paese. Mi permetto di brutalizzare la questione e di porle una domanda in maniera diretta ed espresa, fermo restando che io credo che anche il nostro Paese debba in qualche modo tenere presente il contesto internazionale e i Paesi più progrediti. Sono dell'idea che la responsabilità diretta del magistrato ponga oggettivamente delle questioni troppo importanti e pericolose per la tenuta del Paese nel suo complesso e per la tenuta del sistema giustizia. Presidente Sabelli, non crede anche lei che sia opportuno intervenire sulla questione per come essa è oggi nel nostro Paese? Lei ritiene che si debba lasciare tutto com'è o che sia giusto che il legislatore si ponga la questione per cercare di migliorare questo aspetto del sistema nel suo complesso?

PRESIDENTE. Colleghi, stante l'imminente l'inizio della seduta di Assemblea, dobbiamo concludere i nostri lavori.

Comunico che la documentazione consegnata sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Il seguito dell'audizione e dell'indagine conoscitiva in titolo è pertanto rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,50.